

**Da:** maria.monteleone <maria.monteleone@pec.it>  
**Inviato:** mercoledì 30 ottobre 2024 22:31  
**A:** presidente.tribunale.cosenza  
**Oggetto:** Autorizzazione pubblicazione procedura sovraindebitamento R.G. n. 93/2024 - Decreto di pubblicazione propsoa di concordato minore  
**Allegati:** 8179371s.pdf; relazione OCC Maiorano.pdf; Maiorano proposta concordato.pdf; LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE\_signed.pdf

Preg.ma Presidente

in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento nominata dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Dott.ssa Mariarosaria Savaglio, allego alla presente il provvedimento del 29.10.2024, notificatomi in data odierna, relativo al procedimento R.G. n. 93/2024 del Tribunale di Cosenza a carico del Sig. Maiorano Nicola, tramite il quale il predetto Giudice ha ordinato la pubblicazione, nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza della proposta di concordato minore e del decreto .

Allego altresì ai fini della pubblicazione: relazione particolareggiata a firma della scrivente; proposta sottoscritta dall'avv. Antonio Biamonte; provvedimento di nomina della scrivente quale gestore OCC.

Chiedo pertanto di autorizzare la pubblicazione come ordinato dal Giudice.

Restando in attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

*Avv. Maria Monteleone*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

Visto: *M. Pessicci*

Cosenza, li 21/10/24

IL CAPO DELL'UFFICIO



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio procedure concorsuali**

**Proc. n. 93/2024 PU (concordato minore)**

**Decreto di pubblicazione di proposta di concordato minore (artt. 74-94 CCII)**

Il Giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato nell'interesse del Sig. Nicola Maiorano re al fine di ottenere l'omologa della proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e s.s. CCII;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 75 CCII la domanda deve contenere:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa in relazione alla documentazione che il sig. Maiorano è obbligato a tenere;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, risulta completa rispetto a quanto

richiesto dalla normativa;

osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità di cui all'art.77 CCII;

ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 78 CCII;

#### PQM

**Dispone** che la proposta e il presente decreto siano pubblicati mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

**dispone** la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**assegna** ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,

**nomina** quale commissario giudiziale l'avv. Maria Monteleone, affinché svolga funzioni dell'OCC;

**dispone** che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta ciascun creditore che deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 29/10/2024

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

*Avv. Maria Monteleone*

Via Giuliani n. 6 – 87100 Cosenza  
Pec: maria.monteleone@pec.it; Mail: monteleonestudiolegale@gmail.com

## **TRIBUNALE DI COSENZA**

### **Sezione Fallimentare**

\*\*\*

## **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**

**(Art 74 e ss. D. Lgs. N. 14/2019)**

**Istante: Maiorano Nicola**

\*\*\*

La sottoscritta avv. Maria Monteleone (C.F. MNTMRA89D50F537O), con studio in Cosenza alla via Giuliani n. 6, e-mail: monteleonestudiolegale@gmail.com, pec: maria.monteleone@pec.it

### **PREMESSO CHE**

- Con provvedimento del 23.10.2023, ricevuto con pec in pari data [all.1] è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "OCC", in persona del Referente, Avv. Ester Bernardo, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento nel procedimento n. 10 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, prot. n. 53/22, instaurato dal Sig. Maiorano Nicola (C.F. MRNNCL72M14C560X) nato a Cerzeto (CS) il 14.08.1972, assistito dal difensore avv. Antonio Biamonte (C.F. BMNNTN58L07H818E, pec: avv.antonibiamonte@pec.giuffre.it);
- In data 25.10.2023, ha accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di legge e il regolamento dell'OCC [all.2]
- In data 26.01.2024, ha convocato il Sig. Maiorano Nicola presso il proprio studio, accompagnato dall'avv. Antonio Biamonte, al fine di sentirlo in ordine alle circostanze del sovraindebitamento, ricostruire la massa attiva e passiva e acquisire la documentazione utile e necessaria per l'espletamento dell'incarico [all. 3];
- Oltre alla documentazione allegata all'istanza, ha acquisito successive integrazioni documentali dal difensore dell'istante, avv. Biamonte, nonché a seguito dell'accesso alle banche dati (Centrale Rischi e Centrale Allarme Interbancaria, Ispezioni ipotecaria, PRA, Registro Imprese);
- Ha richiesto la precisazione del credito presso i singoli creditori [all. 4] risultanti dalla predetta documentazione e dalle ricerche effettuate presso le banche dati;

### **VERIFICATO CHE**

a) L'istante Sig. Maiorano si trova in una situazione di crisi da sovraindebitamento ex art 2 comma 1 lett. a) c) D. Lgs 12.1.2019 n.14, ovvero in stato di crisi o insolvenza, nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni;

b) Tra le soluzioni offerte dal CCII, la procedura di concordato minore in continuità si rivela la più idonea al caso di specie, per le seguenti ragioni:

- l'istante è piccolo imprenditore artigiano titolare di omonima ditta individuale avente ad oggetto la lavorazione di ferro e alluminio [cfr. visura camerale, all. 5] e si trova, pertanto, nella condizione di cui all'art. 74, comma 1, CCII, non rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c);

- presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art.2, comma 1, lett. D, numero 1), 2), 3);

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII;

- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda; non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 comma 1 C.C.I.I.);

- non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;

c) L'istante ha presentato documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Trattandosi di ditta individuale in regime forfetario agevolato, l'istante è esonerato dagli obblighi previsti dal DPR 633/72 quali ad esempio: registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, dichiarazione annuale IVA;

d) L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza è costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, norma richiamata dall'art 76 CCII ai sensi del quale il Tribunale competente è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il comma 3 dell'art. 27 precisa che il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

e) il compenso dell'OCC è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt da 14 a 18 del D.M 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi dell'OCC. Il preventivo [all. 6] è stato sottoscritto per accettazione dal debitore, che ha provveduto a versare un acconto del 20% e dovrà versare il 30% al momento del deposito del piano; mentre la rimanente somma (50%) è inserita nella proposta di concordato in prededuzione.

Tutto ciò premesso, verificato e precisato, la sottoscritta

RASSEGNA

la presente relazione particolareggiata, che, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, è articolata secondo quanto dettato dall' art. 76 c.2 CCII, che prescrive:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione dei costi presumibili della procedura;
- la percentuale, modalità e tempi di soddisfazione dei creditori;
- i criteri di formazione delle classi (Il Codice della Crisi definisce come "classe di creditori" l'insieme dei creditori che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei")
- la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

## **SOMMARIO**

- 1. Note Preliminari**
- 2. Requisiti di ammissibilità**
- 3. Dati anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare**
- 4. Spese necessarie per il sostentamento**
- 5. Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale del debitore**
- 6. Situazione debitoria**
- 7. Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
- 8. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
- 9. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda**
- 10. Esposizione della proposta di concordato minore: Debito complessivo e natura del credito; Presumibili costi della procedura; attivo da distribuire.**
- 11. La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**
- 12. Coerenza del concordato minore proposto con le previsioni del C.C.I.I.**
- 13. Conclusioni e attestazione**

## **1. NOTE PRELIMINARI**

Il Sig. Maiorano Nicola, con il supporto dell'Avv. Antonio Biamonte, ha depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda [all. 7] con la quale ha dichiarato di voler accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs N.14/2019.

Il Referente dell'OCC, Avv. Ester Bernardo, ha nominato la sottoscritta, Avv. Maria Monteleone (in sostituzione di precedente incaricato), quale professionista facente funzioni di Gestore dell'OCC, la quale, ricevuta la notifica della nomina, ha accettato l'incarico rendendo la contestuale dichiarazione di indipendenza e precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda degli istanti, la sottoscritta ha incontrato presso il proprio studio il Sig. Maiorano, al fine di apprendere e quindi reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento del proprio incarico. In quella sede, valutando l'origine e la natura dell'esposizione debitoria, si è potuto verificare che il Sig. Maiorano non può essere considerato alla stregua di "consumatore" e che, svolgendo tuttora attività di piccolo imprenditore artigiano, l'unica procedura ammissibile è il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss CCII.

Lo scrivente gestore ha quindi reperito, con l'ausilio del difensore dell'istante, tutta la documentazione richiesta dall'art. 75 CCII e, al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell'istante, ha:

- analizzato la documentazione esibita dell'istante, ivi comprese le scritture contabili, le dichiarazioni reddituali e fiscali dell'istante e dei familiari conviventi (genitori)
- analizzato le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e della Centrale di Allarme Interbancaria
- effettuato le comunicazioni con contestuale richiesta di precisazione del credito via P.E.C. ai creditori indicati dall'istante e a quelli individuati mediante accesso alle banche dati
- proceduto, altresì, all'audizione del debitore per acquisire ogni informazione finalizzata alla conoscenza della situazione economico-patrimoniale e finanziaria e dei motivi che hanno determinato il sovraindebitamento nonché per il corretto riscontro della documentazione acquisita.
- effettuato la visura camerale storica, la visura PRA, le ispezioni catastali e ipotecarie in capo al sovra indebitato e ai familiari conviventi.

## **2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Svolte le predette attività preliminari, è stato possibile, a causa della situazione personale e debitoria dell'istante, escludere le altre fattispecie per il superamento della crisi proposte dal C.C.I.I ed è stata valutata positivamente l'ipotesi del concordato minore in continuità d'impresa o professionale di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto legislativo 14/2019 proposta dal ricorrente.

Ciò in quanto l'analisi della documentazione citata ha messo in rilievo che l'istante, Sig. Maiorano Nicola (C.F. MRNNCL72M14C560X) nato a Cerzeto (CS) il 14.08.1972 e ivi residente in via degli Orti n. 15:

a) è un piccolo imprenditore artigiano titolare dell'omonima ditta individuale iscritta nel Registro Imprese della CCIA di Cosenza, P. Iva n. 02055880781, avente ad oggetto installazione di impianti termo-idro-sanitari e lavorazione del ferro e alluminio;

b) versa in uno stato di sovraindebitamento, in quanto il totale delle attività prontamente liquidabili è di gran lunga inferiore alla passività gravante sul patrimonio;

c) non può essere qualificato quale consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. "e" atteso che ha contratto debiti di natura promiscua, ovvero le obbligazioni sono state contratte dallo stesso sia quale persona fisica che per lo svolgimento della propria attività ed il passivo da ristrutturare riguarda sia debiti personali che -prevalentemente - imprenditoriali. Sul punto è opportuno richiamare i recenti orientamenti che dinanzi a fattispecie come quella che ci occupa ritengono che l'articolo 2, primo comma, lettera e) del codice della crisi deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo (nel senso di riguardare sia debiti a carattere personale che da attività imprenditoriale) i creditori (tra cui anche l'erario) devono essere necessariamente tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto, previsto nelle procedure diverse dalla ristrutturazione del debito del consumatore perché solo in tal modo agli stessi può essere consentito di rifiutare la proposta del debitore mediante un atto di volontà, facoltà che sarebbe invece esclusa in caso di utilizzo del piano del consumatore. (sentenza 20 giugno 2023 Corte D'Appello di Bologna – Tribunale di Pistoia 13.12.2022).

d) è stata verificata la eventuale esistenza di condizioni ostative all'art 77 C.C.I.I e risultano rispettate le condizioni richiamate dalla normativa. A tal proposito si evidenzia che il Sig. Maiorano:

- ha fornito la documentazione di cui agli art. 75 e 76 del C.C.I.I.
- i requisiti dimensionali non eccedono i limiti di cui all'Art. 2 comma 1 lettera d) numeri 1),2) e 3);
- non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Attraverso la presente procedura il signor Maiorano intende proseguire la propria attività di piccolo artigiano.



Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

### **3. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La tabella che segue riporta i dati anagrafici riassuntivi dell'istante e la composizione del nucleo familiare:

<b>Maiorano Nicola</b>	C.F. MRNNCL72M14C560X	nato a Cerzeto (CS) il 14.08.1972
<b>Maiorano Giacomo</b> (padre)	C.F. MRNGCM44L07C560E	nato a Cerzeto (CS) il 07.07.1944
<b>Barbuto Franca</b> (madre)	C.F. BRBFNC50R44C560W	nata a Cerzeto (CS) il 4.10.1950

Come si evince dalla tabella riassuntiva allo stato attuale il nucleo familiare dell'istante, così come indicato nel certificato dello stato famiglia [all. 8], è composto dal debitore (celibe) e dai genitori pensionati, coniugati in regime di comunione dei beni.

I genitori dell'istante percepiscono pensione di importo totale annuale lordo (cfr. mod. 730 2022 [all. 9]) come di seguito indicato:

- euro 17.799,00 Maiorano Giacomo
- euro 18.536,00 Barbuto Franca

L'immobile in cui risiede l'istante è di proprietà dei genitori Maiorano Giacomo e Barbuto Franca (comproprietari al 50% in regime di comunione dei beni). I coniugi sono altresì proprietari di altri beni immobili – fabbricati e terreni – siti in Cerzeto (CS) [cfr. visure ipocatastali Maiorano Giacomo e Barbuto Franca all. 10 e 11]

### **4. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO**

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese medie mensili necessarie al proprio sostentamento, l'istante ha stimato le stesse complessivamente in euro 600,00 (alimentari, abbigliamento, sanitarie, autovettura, carburante assicurazione, tassa, manutenzione ecc.) come da dichiarazione resa in sede di audizione.

### **5. RICOSTRUZIONE REDDITUALE - PATRIMONIALE E FISCALE DEL DEBITORE**

Dalla documentazione acquisita (dichiarazioni dei redditi anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 [all. 12]), si rileva che l'istante percepisce, quale unico reddito, quello derivante dalla propria attività artigianale ed opera in regime forfetario. La situazione reddituale degli ultimi 5 anni è rappresentata nella tabella che segue:

Anno	Reddito (lordo) da piccolo imprenditore artigiano
2018	€ 5.001,00
2019	€ 6.151,00
2020	€ 3.049,00
2021	€ 13.370,00
2022	€ 11.152,00

Trattandosi di ditta individuale in regime forfetario agevolato, l'istante è esonerato dagli obblighi previsti dal DPR 633/72 quali ad esempio: registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, dichiarazione annuale IVA. Dalle scritture contabili (registri Iva vendite [all. 13]) emergono i seguenti dati:

Anno	Totale vendite
2021	€ 19.995,00
2022	€ 16.645,00
2023	€ 17.669,00

### **Beni mobili**

Il Sig. Maiorano risulta titolare dei seguenti beni mobili (come da visura PRA all. 14):

1. Autocarro Fiat 35 F8 Daily, anno 1986, tg. MI813532 (valore di mercato euro 500,00)
2. Motociclo Piaggio, anno 1999, tg. AK27276 (valore di mercato euro 400,00)
3. Autovettura Opel Zafira, anno 2002, tg. CA333RP (valore di mercato euro 300,00)

Sull'autocarro di cui al n. 1 risulta iscritta in data 30.12.1987, ipoteca da parte di Banca Popolare di Lodi per un credito di euro 15.172,08. L'ipoteca non risulta rinnovata.

### **Beni Immobili**

Dalle verifiche effettuate presso i pubblici registri immobiliari, è emerso che l'istante Maiorano Nicola non è titolare di diritto di proprietà né diritti reali su beni immobili [all. 15].

### **Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni**

Il Sig. Maiorano Nicola risulta intestatario dei seguenti rapporti, come da comunicazioni pervenute dagli istituti di credito:

Presso Credito Cooperativo Mediocrati (all. 16):

- conto corrente, affidato per € 5.000,00, nr. 4/108687, acceso in data 11.01.2010 ed in essere presso la banca Credito Cooperativo Mediocrati - filiale di Lattarico, con un saldo debitore comunicato dall'istituto di credito in data 17.05.2024, pari ad € - 4.891,60;

Come precisato dalla Banca, l'apertura di credito in conto corrente è garantita da fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 7.500,00, prestata dalla sig.ra Barbuto Franca (madre).

Presso Poste Italiane S.p.a./Postepay S.p.a. (all. 17):

- libretto postale presso Poste Italiane S.p.a. n. 4240442, sottoscritto in data 01.01.1999, con saldo al 19.06.2024 pari ad euro 26,04;
- carta prepagata Postepay S.p.a. rapporto n. 4023601038833869, attivata in data 12.09.2023, con saldo al 19.06.2024 pari ad euro 1,52;
- carta Evolution reail Postepay S.p.a. rapporto n. 5333171111143745, attivata in data 29.04.2020, con saldo al 19.06.2024 pari ad euro 1153,3.

Il Sig. Maiorano non risulta titolare di rapporti di finanziamento e non vi sono segnalazioni a suo nome in Centrale Rischi né in Centrale Allarme Interbancaria di Banca d'Italia (all. 18).

#### **Finanza esterna:**

I Sigg.ri Maiorano Giacomo e Barbuto Franca, genitori dell'istante, allo scopo di migliorare la soddisfazione dei creditori, offrono la somma di € 200,00 mensili da apportare alla procedura con rinuncia al diritto dell'importo versato (All. 19).

Per come si avrà modo di specificare le somme che saranno messe a disposizione dei creditori nel Concordato minore sono ascrivibili al reddito da imprenditore artigiano (al netto delle spese per il fabbisogno mensile) oltre all'ausilio della finanza esterna.

## **6. SITUAZIONE DEBITORIA**

Dall'analisi della documentazione fornita, dall'accesso agli archivi ufficiali, dalla Centrale Rischi e dalle richieste di precisazione del credito emerge che la situazione debitoria concerne esclusivamente debiti fiscali e previdenziali:

- **Agenzia Entrate Riscossione:** il credito vantato dall'Agente della Riscossione, alla data del 20.05.2024, è pari ad euro 50.165,10 ed è composto da contributi Inps e Inail non versati, nonché da Irpef e addizionali, diritti camerali (Camera di Commercio di Cosenza) e tasse automobilistiche (Regione Calabria), dal 2008 ad oggi (come da precisazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all. 20);

- **INPS:** oltre ai contributi previdenziali già iscritti a ruolo, l'Inps ha comunicato, con nota di precisazione del credito del 22.05.2024 (all. 21), l'esistenza di debiti contributivi non ancora iscritti a ruolo per un totale di euro 3.642.08 risalenti agli anni 2022 e 2023.

Non risultano altre posizioni debitorie nei confronti di altri enti pubblici o soggetti privati.

## **7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

In ordine alle cause che hanno determinato il sovraindebitamento del Sig. Maiorano Nicola, la sottoscritta, prendendo atto di quanto dichiarato dal medesimo nella proposta e negli incontri periodici avuti con lo stesso, oltre che di quanto emerso dalla consultazione di tutta la documentazione acquisita, può confermarsi che la causa è da ricondurre all'ambito lavorativo-imprenditoriale e non già dall'agire colpevole del ricorrente, come si evince dalla breve narrazione degli eventi di seguito riportata.

Il Sig. Maiorano ha avviato la propria attività di piccolo imprenditore artigiano in data 20.05.1996. Nel 2003 gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla, che, peggiorando nel tempo, ha portato nell'anno 2009 all'accertamento, da parte dell'INPS, dello stato di invalidità del 70% con "*riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3*" (cfr. verbale Inps del 11.02.2009 – all. 22). La domanda di riconoscimento dell'invalidità era stata presentata in data 9.10.2008. Proprio a partire da tale anno, infatti, il Sig. Maiorano, titolare di ditta individuale senza dipendenti, a causa dei gravi problemi di salute ha dovuto rinunciare a diverse commesse, trovandosi costretto a lavorare per brevi periodi e con pochi clienti.

La mancanza di incassi sufficienti dall'attività, unica fonte di reddito, ha causato l'impossibilità di onorare i debiti nei confronti dell'Erario, dell'Inps e dell'Inail. Ciò ha generato una situazione di sovraindebitamento nella quale gli importi irrisori incassati grazie all'attività artigianale sono stati destinati alla copertura, in parte, dei costi minimi di gestione imprenditoriale (utenze elettriche, assicurazioni auto, manutenzione macchinari ecc.) e, in parte, delle spese personali correnti (soprattutto per visite mediche) con il supporto necessario dei genitori conviventi.

La riconducibilità della situazione debitoria complessiva alla crisi dell'attività, a sua volta legata ai problemi di salute dell'istante, è comprovata dalla circostanza che i mancati pagamenti di contributi e tasse originano dall'anno 2008 in poi, anno in cui è stata accertata l'invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3. Non avvalendosi di dipendenti né collaboratori, il Sig. Maiorano, per oggettive ragioni di salute, non ha potuto svolgere l'attività lavorativa in modo continuativo e produttivo di reddito sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni.

Le cause dell'indebitamento non sono, dunque, derivate dalla conduzione di un tenore di vita al di sopra delle proprie possibilità o da acquisti superflui ed irresponsabili di beni al consumo, ma sono legate all'insufficienza di reddito per il pagamento di tutte le obbligazioni tributarie e contributive. Anche i beni mobili di proprietà dell'istante sono stati, difatti, acquistati prima della crisi (tra il 1998 e 1999); solo l'autovettura è stata acquistata nell'anno 2019 ma trattasi di veicolo di terza mano acquistato al prezzo irrisorio di euro 300,00.

Le cause del sovraindebitamento, come riferite dall'istante anche nel corso dell'audizione e come provato *per tabulas* dalla documentazione allegata sono collegate all'assenza di altre fonti di sostentamento al di fuori del reddito derivante dall'attività di piccolo imprenditore artigiano. La diligenza si può riscontrare nel mancato ricorso a forme di finanziamento che non sarebbero state meritevoli, se non con il coinvolgimento dei genitori.

Il sovraindebitamento, a parere della sottoscritta, non può quindi considerarsi colpevole, in quanto l'istante, per oggettive ragioni di incapacità di produrre reddito sufficiente, non è stato in grado di provvedere al pagamento dei propri debiti (sorti unicamente in relazione all'attività artigianale).

#### **8. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

La scrivente Gestore fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere;
- nessun atto è stato impugnato dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori;

#### **9. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla domanda dell'istante, nonché all'ulteriore documentazione acquisita ottenuta per il tramite del legale Avv. Biamonte, tramite accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle Centrali Rischi, ed alle altre banche dati pubbliche.

Tramite la consultazione dei documenti forniti dal debitore e di quelli ottenuti e seguito di richiesta di precisazione crediti verso i principali Enti pubblici ed i creditori, ha verificato la situazione debitoria dell'istante.

Lo studio della documentazione ricevuta ed acquisita ha consentito di accertare la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista nonché la ricostruzione delle cause che hanno determinato il sovraindebitamento.

La proposta formulata dal debitore è, quindi, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1 del C.C.I.I., (con l'aggiunta dei riscontri alle istanze inviate quale gestore della crisi -OCC-) in particolare:

1. Istanza all'OCC per la nomina del Gestore della Crisi, con allegata breve indicazione dello stato di sovraindebitamento.
2. Provvedimento di nomina Organismo di Composizione della Crisi.
3. Preventivo accettato per competenze e spese dell'Organismo della crisi
4. Relazione e proposta di Concordato Minore
5. Scritture contabili obbligatorie
6. Copia Carta identità e codice fiscale del debitore
7. Certificato cumulativo di Stato di Famiglia e Certificato di residenza
8. Copia verbale audizione
9. Dichiarazione dei Redditi/Modello Unico degli anni 2020, 2021 e 2022
10. Dichiarazione dei redditi congiunta familiari conviventi
11. Elenco dei creditori

12. Visure ipocatastali e visura PRA
13. Comunicazione da parte dell’AER delle somme dovute
14. Precisazioni del credito ricevute da Agenzia Entrate Riscossione, Inps, Poste Italiane e BCC Mediocrati
15. Visure Banca d’Italia
16. Estratti Conto Corrente;
17. Casellario giudiziale

Il suddetto elenco potrà essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente professionista facente funzione di OCC o del Giudice. In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte portano a confermare l’attendibilità della documentazione prodotta a corredo della proposta di concordato minore.

#### **10. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE: DEBITO COMPLESSIVO E NATURA DEL CREDITO; PRESUMIBILI COSTI DELLA PROCEDURA; ATTIVO DA DISTRIBUIRE.**

Alla luce delle informazioni ed indicazioni fornite, accertato lo stato di sovraindebitamento e lo squilibrio della situazione patrimoniale del ricorrente, atteso che le entrate erano e sono del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze personali ed al pagamento dell’intera esposizione debitoria, è stato proposto un CONCORDATO MINORE in continuità dell’attività di piccolo imprenditore artigiano, con istanza ex art 78 C.C.I.I comma 2 lett d).

La proposta come di seguito esposta prevede il pagamento parziale dei creditori con uno stralcio del 60% del debito complessivo, secondo le scadenze che saranno indicate.

##### **10.1 LA PROPOSTA DEL SIG. MAIORANO NICOLA**

Dato atto:

a) del debito complessivo alla data del 22 maggio 2024 pari ad € 53.807,18 suddiviso come da tabella anche con indicazione della natura del credito:

<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Natura</b>
Agenzia Entrate Riscossione	€ 42.144,84	Privilegiato (debiti tributari e contributivi)
Agenzia Entrate Riscossione	€ 8.020,26	Chirografario
INPS	€ 3.642,08	Privilegiato (debiti contributivi)

b) dei “Costi presumibili della Procedura” che il gestore deve indicare nella relazione ai sensi dell’art. 76:

Sul punto si rappresenta che è stato presentato all'istante, che lo ha sottoscritto per accettazione, un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi €. 1.978,00 oltre IVA, contributo previdenziale del 4% e rimborso forfettario delle spese generali del 15% (per un totale di euro 577,28) oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura. L'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

L'istante ha già versato il 20% dell'importo di cui al preventivo per un totale di euro 577,28 e dovrà versare il 30% (euro 865,84) al momento del deposito del piano. Deve essere, dunque, soddisfatto in prededuzione il restante 50% pari ad euro 1.443,32.

Riguardo, invece, al pagamento delle spese di iscrizione a ruolo, di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione si precisa che pur essendo a carico del debitore state escluse dalla proposta in quanto il pagamento verrà eseguito direttamente dal ricorrente e non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori come di seguito illustrato.

e) del compenso per il legale Avv. Antonio Biamonte pari ad euro 1.268,00;

d) dell'attivo destinabile alla procedura come illustrato nella tabella che segue:

Quota reddito mensile istante al netto delle spese per fabbisogno	€ 300,00
Quota mensile finanza esterna (genitori dell'istante)	€ 200,00

Il Sig. Maiorano Nicola, con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato – euro 500,00 mensili, potrà procedere alla soddisfazione dei debiti indicati, con decurtazione del 60%, e delle spese della procedura mediante piano di dilazione di n. 54 rate mensili (4 anni e mezzo).

La somma messa a disposizione dei creditori sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori che, pertanto, verranno soddisfatti nella misura del 60% (fatta eccezione per i crediti prededucibili soddisfatti nella misura del 100%).

Si riporta tabella con specifiche indicazioni dei pagamenti:

	Creditore	Natura	Categoria	Importo totale residuo	Importo offerto
1	OCC	Compenso	prededuzione	€ 1.443,32 (comprensivo di Iva)	€ 1.443,32 (comprensivo di Iva)
2	Avv. Antonio Biamonte	Compenso assistenza legale debitore	prededuzione	€ 1.268,00 (comprensivo di Iva e cpa)	€ 1.268,00 (comprensivo di Iva e cpa)

*Avv. Maria Monteleone*

Via Giuliani n. 6 – 87100 Cosenza  
 Pec: maria.monteleone@pec.it; Mail: monteleonestudiolegale@gmail.com

4	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali e avvisi di addebito Inps	privilegio	€ 42.144,84	€ 16.857,94
5	INPS	Contributi previdenziali	privilegio	€ 3.642,08	€ 1.456,84
6	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	chirografo	€ 8.020,26	€ 5.840,82
	<b>Totale</b>			<b>€ 56.518,50</b>	<b>€ 26.866,92</b>

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione dei debiti provvedendo al pagamento come segue:

- Crediti prededucibili
- Crediti privilegiati
- Crediti chirografari

Dalla rata 1 alla rata 3	OCC
Dalla rata 4 alla rata 5	Avv. Biamonte
Dalla rata 6 alla rata 39	Creditore privilegiato (AER)
Dalla rata 40 alla rata 42	Creditore privilegiato (INPS)
Dalla rata 43 alla rata 54	Creditore chirografario (AER)

Di seguito lo sviluppo del piano analitico di rateizzazione (con rata costante di euro 500,00, fatta eccezione per le rate 1, 5, 6, 40 e 43 per questioni contabili) per un totale di euro 26.866,92:

n. rata	OCC (tot. 1.443,32)	Avv. Biamonte (tot. 1.268,00)	Crediti privilegiati AER (tot. 16.853)	Crediti privilegiati INPS (tot. 1.456,84)	Crediti chirografari (tot. 5.840,82)
1	443,32				
2	500,00				
3	500,00				
4		500,00			
5		768,00			
6			353,00		
7			500,00		
8			500,00		
9			500,00		
10			500,00		
11			500,00		



*Avv. Maria Monteleone*

Via Giuliani n. 6 – 87100 Cosenza  
Pec: maria.monteleone@pec.it; Mail: monteleonestudiolegale@gmail.com

12			500,00		
13			500,00		
14			500,00		
15			500,00		
16			500,00		
17			500,00		
16			500,00		
19			500,00		
20			500,00		
21			500,00		
22			500,00		
23			500,00		
24			500,00		
25			500,00		
26			500,00		
27			500,00		
28			500,00		
29			500,00		
30			500,00		
31			500,00		
32			500,00		
33			500,00		
34			500,00		
35			500,00		
36			500,00		
37			500,00		
38			500,00		
39			500,00		
40				456,84	
41				500,00	
42				500,00	
43					340,82
44					500,00
45					500,00
46					500,00
47					500,00
48					500,00
49					500,00
50					500,00
51					500,00
52					500,00
53					500,00

54					500,00
----	--	--	--	--	--------

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il 15 di ciascun mese di durata del piano- alle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

## **11. LA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Il CCII prevede che il gestore nella propria relazione debba esprimere anche una valutazione/attestazione sulla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, posto che: a) il debitore non è titolare di diritti di proprietà né altri diritti reali su beni immobili, ma titolare soltanto di beni mobili registrati aventi scarso valore commerciale; b) la ditta individuale, in quanto priva di beni materiali e immateriali e produttiva di scarso fatturato, non ha allo stato un valore commerciale liquidabile idoneo a soddisfare i creditori; è presumibile, con elevato grado di probabilità, che il piano di concordato minore soddisfi i creditori in misura maggiore di quanto possa avvenire con la liquidazione del patrimonio del debitore.

## **12. COERENZA DEL CONCORDATO MINORE PROPOSTO CON LE PREVISIONI DEL C.C.I.I.**

- Il Concordato Minore viene proposto ai sensi dell'art. 74 e seguenti del C.C.I.I.;
- Il debitore è un piccolo imprenditore artigiano e si trova in stato di crisi ed insolvenza così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera d), lettera c), lettera a) e lettera b) del C.C.I.I.;
- La proposta di concordato minore è ammissibile ai sensi dell'art. 74 comma 1 e rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 75 comma 1 lettera a), lettera b) lettera c), lettera d) lettera e);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la dirigenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 76 comma 2 lettera a);
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 76 comma 2 lettera b);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76 comma 2 lettera d);
- È stata indicata la presunta valorizzazione dei costi della procedura (art. 76 comma 2 lettera e);
- Sono state indicate la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori (art. 76 comma 2 lettera f);

## **13. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE**

Tutto ciò posto il sottoscritto gestore, sulla base delle considerazioni esposte, a seguito della documentazione presentata e delle verifiche effettuate, dei documenti messi a disposizione dal debitore istante e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente e allegati alla presente relazione, esaminata la situazione reddituale e patrimoniale del debitore e lo stato analitico dei debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio, attesta la fattibilità della procedura proposta di concordato minore come presentata e come dettagliata nei prospetti di cui sopra.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene, infatti, che la proposta per il risanamento del sovraindebitamento del Sig. Maiorano Nicola, come predisposta attraverso la procedura del concordato minore, possa ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile ed idonea al soddisfacimento dei crediti vantati per i tutti i creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stata contemperata la tutela del ceto creditorio e del sovraindebitato.

Per quanto esposto il gestore esprime parere positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 76, comma 2, lettera d) C.C.I.I., la veridicità dei dati esposti e la fattibilità ex art 74 e ss D.Lgs 14/2019 e, pertanto:

#### **CHIEDE**

che l'Il.mo Giudice Delegato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di Concordato Minore, ai sensi del C.C.I.I., e ritenuto coerente il Concordato Minore proposto Voglia:

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di Concordato Minore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la relativa pubblicazione;
- assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- vietare che siano avviate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- prevedere nel decreto di apertura ogni altro provvedimento che la S.V. Il.ma ritenga opportuno adottare;

La sottoscritta, nella qualità di gestore, rimane a disposizione qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni e/o fornire integrazioni e chiarimenti.

Con osservanza.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Nomina OCC
2. Accettazione incarico
3. Verbale audizione debitore
4. Richieste precisazioni del credito
5. Visura camerale
6. Preventivo OCC sottoscritto e ricevuta primo versamento
7. Domanda OCC
8. Certificato stato di famiglia
9. Mod. 730 2022 genitori
10. Visura ipocatastale Maiorano Giacomo
11. Visura ipocatastale Barbuto Franca
12. Dichiarazioni dei redditi Maiorano Nicola
13. Registri Iva
14. Visure PRA
15. Visure ipocatastali negative
16. Documentazione BCC
17. Documentazione Poste Italiane
18. Visure Banca d'Italia
19. Dichiarazione genitori finanza esterna
20. Precisazione del credito AER
21. Precisazione del credito INPS
22. Verbale di invalidità INPS
23. Doc. identità Maiorano
24. Certificato casellario

Cosenza, 06.08.2024

Il Gestore

*Avv. Maria Monteleone*

**TRIBUNALE DI COSENZA**

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 74 E SS CCII**

Per: Sig. MAIORANO NICOLA (C.F. MRNNCI.72M14C560X) nato a Cerzeto (CS) il 14.08.1972, e ivi residente alla via degli Orti n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Biamonte (C.F. BMNNTN58L07H818E, pec: avv.antoniobiamonte@pec.giuffre.it)

**PREMESSO CHE**

- Il Sig. Maiorano Nicola versa in una condizione di sovraindebitamento come definita ai sensi dell'art. 2 CCII e come già descritta nella domanda presentata presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;

- Il Sig. Maiorano è piccolo imprenditore artigiano titolare di omonima ditta individuale avente ad oggetto la lavorazione di ferro e alluminio e si trova, pertanto, nella condizione di cui all'art. 74, comma 1, CCII, non rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c);

- E' intenzione del Sig. Maiorano ricorrere alla procedura di concordato minore di cui all'art. 74 e ss CCII con continuità dell'attività di piccolo imprenditore artigiano sotto forma di ditta individuale;

Premesso quanto sopra, il Sig. Maiorano Nicola, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, formula la seguente

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE**

Visto l'elenco dei creditori:

1) Agenzia Entrate Riscossione: euro 50.165,10 per contributi Inps e Inail non versati, nonché Irpef e addizionali, diritti camerali (Camera di Commercio di Cosenza) e tasse automobilistiche (Regione Calabria), dal 2008 ad oggi;

2) INPS: euro 3.642.08 per contributi previdenziali non iscritti a ruolo risalenti agli

anni 2022 e 2023;

Viste le spese di procedura:

1) compensi dell'O.C.C. pari a complessivi € 1.978,00 oltre IVA, contributo previdenziale del 4% e rimborso forfettario delle spese generali del 15% (per un totale di euro 577,28) oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura. L'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

L'istante ha già versato il 20% dell'importo di cui al preventivo per un totale di euro 577,28 e dovrà versare il 30% (euro 865,84) al momento del deposito del piano. Deve essere, dunque, soddisfatto in precedenza il restante 50% pari ad euro 1.443,32.

2) compenso per il legale Avv. Antonio Biamonte pari ad euro 1.268,00 (comprensivi di Iva e cpa);

Visto il patrimonio disponibile composto da:

a) beni mobili registrati:

1. Autocarro Fiat 35 F8 Daily, anno 1986, tg. MI813532 (valore di mercato euro 500,00)

2. Motociclo Piaggio, anno 1999, tg. AK27276 (valore di mercato euro 400,00)

3. Autovettura Opel Zafira, anno 2002, tg. CA333RP (valore di mercato euro 300,00)

b) reddito medio mensile da attività di piccolo imprenditore artigiano, al netto di costi e spese (circa euro 300,00)

c) finanza esterna: contributo di euro 200,00 mensili da parte dei genitori percettori

di reddito da pensione.

Si propone il pagamento di tutti i creditori, secondo l'ordine prededucibili, privilegiati e chirografari, nella misura ridotta del 60% (ad eccezione del compenso dell'OCC e del legale della procedura) con dilazione in n. 54 rate mensili di importo di euro 500,00 (di cui euro 300,00 quali risorse personali – quota reddito da attività – ed euro 200,00 quale finanza esterna).

Di seguito il riepilogo del piano:

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine:

- Crediti prededucibili
- Crediti privilegiati
- Crediti chirografari

Tot. € 26.866,92

Dalla rata 1 alla rata 3: OCC (tot. € 1.444,32)

Dalla rata 4 alla rata 5: Avv. Antonio Biamonte (tot. € 1.268,00)

Dalla rata 6 alla rata 39: Creditore privilegiato (AER) (tot. € 16.853,00)

Dalla rata 40 alla rata 42: Creditore privilegiato (INPS) (tot. € 1.456,84)

Dalla rata 43 alla rata 54: Creditore chirografario (AER) (tot. € 5.840,82)

Tanto premesso, il Sig. Maiorano Nicola

### CHIEDE

all'Il.mo Giudice Delegato, di voler:


- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di Concordato Minore in continuità;
- vietare che siano avviate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

- prevedere nel decreto di apertura ogni altro provvedimento che la S.V.

Il.ma ritenga opportuno adottare.

Cosenza, 27.01.2024

Avv. Antonio Biamonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Avv. Biamonte', written over the printed name.



## LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

### PREMESSO

- che in data 06.07.2023 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dai Sigg.ri Morrone Roberto e Saullo Marisa, di seguito denominati "*debitori istanti*";
- che con provvedimento del 18 Luglio 2023 il sottoscritto Referente nomina l'avv. **Maria Monteleone** nata a Vibo Valentia (VV) il 10/04/1989, cod. fisc. MNTMRA89D50F5370, con studio in Rende (Cs) alla via Gioacchino Rossini, 194, quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 10 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, prot. N.91/23

### CONFERISCE

**all'avv. Maria Monteleone** come sopra identificato, in seguito denominato "*Professionista*", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

#### **1. Oggetto e complessità dell'incarico**

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014. Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

#### **2. Esecuzione dell'incarico**

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che il professionista dichiara di ben conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

#### **3. Decorrenza e durata dell'incarico**

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino

alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

#### **4. Compensi, spese e contributi**

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Professionista avrà diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari all'70% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

Il Professionista avrà diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

#### **5. Obblighi del Professionista**

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;

- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, il Professionista assume i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali

segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

#### **6. Polizza assicurativa**

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

#### **7. Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, l'OCC ed il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

#### **8. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

#### **9. Privacy**

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, li 18 Luglio 2023

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

Avv. Ester  
Bernardo

Firmato digitalmente da Avv.  
Ester Bernardo  
Data: 2023.07.20 11:28:12 +02'00'

Il Professionista:



Maria Monteleone  
Avvocato  
21.07.2023  
16:47:41  
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i

ù



punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contribute
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

**Avv. Ester  
Bernardo**

Firmato digitalmente da  
Avv. Ester Bernardo  
Data: 2023.07.20 11:28:29  
+02'00'

Il Professionista



Maria  
Monteleone  
Avvocato  
21.07.2023  
16:47:41  
GMT+01:00